

Verbale d'udienza del 18/12/2014 - Proc. n. 846/2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
SEZIONE CIVILE

Oggi 18/12/2018, innanzi al Giudice Dott. Giuseppe Disabato, assistito dal Cancelliere Angela Manicone, sono comparsi:

- per la parte attrice **[REDACTED] ARE S.R.L.**, l'Avv. **MURANO ANTONIO**, sostituito dall'Avv. CIAMPA FRANCESCO, giusta delega orale;
- per la parte convenuta **[REDACTED] G SPA**, l'Avv. **[REDACTED] ANTONIO**, sostituito dall'Avv. **[REDACTED] ROBERTO**, giusta delega orale.

I procuratori delle parti, come innanzi costituiti, si riportano alle conclusioni già precisate negli atti del giudizio e, su invito del giudice, discutono la causa illustrando le ragioni poste a fondamento delle proprie richieste difensive.

A questo punto il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, da sentenza che, per accordo delle parti, si da per letta.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABATO, ha



emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 846/2015, avente ad oggetto "leasing"

TRA

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED] 5640770), con l'Avv. MURANO ANTONIO (C.F. MRNNTN59H07F104J), elettivamente domiciliato in VIA GALLIANO PAL. M.P. COSTRUZIONI RIONERO IN VULTURE

– ATTRICE –

CONTRO

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED] 0905), con l'Avv. [REDACTED] ANTONIO (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA CERVA MILANO

– CONVENUTA –

discussa oralmente e decisa, ai sensi dell'articolo 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 18/12/2018, nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda principale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di



ragione.

Va premesso che l'articolo 1815 c.c., al primo comma, pone una presunzione di onerosità del mutuo, mentre al comma 2 sanziona con la nullità la pattuizione della clausola regolativa degli interessi sulla somma data a mutuo, se tali interessi hanno natura usuraria, in quanto viene considerata una pattuizione che comporta un forte squilibrio contrattuale.

Per verificare la natura usuraria degli interessi pattuiti, soccorre l'articolo 644 c.p. il quale, al comma 3 dispone che *“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*, mentre al comma 4 specifica che *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Va, inoltre, considerato l'articolo 2 della legge n. 108/96, che ha rimesso all'organo ministeriale la rilevazione trimestrale del c.d. tasso soglia, il cui superamento determina comunque, per quel che attiene il profilo civilistico del rapporto, la nullità della clausola determinativa degli interessi, perché usurari.

La nuova disciplina, così come risultante a seguito dell'entrata in vigore



della legge n. 108/96, è incentrata sull'oggettivizzazione della soglia, oltre la quale gli interessi sono sempre usurari ed a prescindere dalla sussistenza dell'ulteriore requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo, requisito invece richiesto dalla previgente disciplina.

Quanto agli interessi di mora, va rilevato che permane contrasto in ordine alla loro assoggettabilità al tasso soglia, anche se maggiormente diffuso è l'orientamento che li include nelle soglie d'usura (per tutti Cass. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) utilizzando, quale principale argomento, quello dell'affermata esistenza di un “*principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione*” e la circostanza che “*il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge*” (così la Cassazione nelle decisioni da ultimo citate). Di certo, però, deve escludersi che la sommatoria dei due tassi al fine di determinare il rispetto o meno di quello soglia.

Ciò posto, nella fattispecie, al fine di verificare lo sfioramento del tasso soglia nei contratti leasing stipulati tra le parti, è stata disposta CTU contabile (le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esenti da vizi logici o di metodo, e non rendono necessaria una esposizione analitica delle ragioni del convincimento dello scrivente, che ritiene sufficiente rinviare per una più compiuta disamina tecnica alla relazione del consulente d'ufficio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e da considerare parte integrante del presente provvedimento, anche perché le



contestazioni sollevate da parte convenuta non esplicitano in maniera chiara le argomentazioni tecniche e logiche sulle quali si fondano), dalla quale è emerso che nel contratto n. S1 133367, lo sfioramento del tasso soglia è avvenuto per i soli interessi di mora, mentre nel contratto n. S1 133368, lo sfioramento del tasso soglia è avvenuto sia per gli interessi corrispettivi che per quelli di mora.

Alla luce di quanto innanzi, conclude quindi il CTU affermando che la convenuta deve restituire all'attrice, relativamente al contratto n. S1 133368, tutti gli interessi corrispettivi ricevuti, ovvero la somma di € 5.770,00, mentre non può pretendere quelli di mora, per i quali non ha avanzato richiesta.

Passando all'esame della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, la stessa va rigettata perché infondata.

La predetta parte richiede l'applicazione delle penali previste, in entrambi i contratti di leasing citati, agli articoli 14, il quale disciplina gli "EFFETTI DELLA RISOLUZIONE", ma per la dichiarazione di tale causa di scioglimento del contratto non ha formulato una specifica domanda e, quindi, manca il presupposto che avrebbe legittimato la convenuta a richiedere la condanna della controparte a subire gli effetti di tale risoluzione, conclusione questa che deve ritenersi assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, per cui questo giudice ne ritiene superflua l'ulteriore trattazione.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalla parte avversaria nella misura del 20% e, conseguentemente, va di-



sposta la condanna della convenuta al pagamento del restante 80% delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che saranno indicate in dispositivo nella misura del dovuto. Nella stessa misura vanno ripartite le spese di CTU, necessarie all'accertamento delle richieste formulate dall'attrice, risultate in parte fondate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 5.5.2015 da [redacted] s.r.l. nei confronti della [redacted] S.p.A., nonché sulla domanda riconvenzionale formulata dalla seconda nei confronti della prima, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.770,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo;
2. rigetta le restanti domande;
3. compensa, nella misura del 20%, le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento del restante 80% delle spese di giudizio sostenute dall'attrice che liquida, quanto al dovuto, in € 211,20 per spese ed € 1.760,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU per il 20% a carico dell'attrice e per l'80% a carico della convenuta;



Sentenza n. 1138/2018 pubbl. il 18/12/2018

RG n. 846/2015

Repert. n. 1306/2018 del 18/12/2018

5. sentenza esecutiva.

Matera, 18 dicembre 2018.

Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato



